


**ORIGINALE**

Studio Legale Associato  
Avv. Cesare Falconi - Avv. Salvatore Gioé  
Via Genova nr. 15 - Marina di Carrara  
Tel. 0585/633215 - Fax 0585/633784



**TRIBUNALE DI MASSA CARRARA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

La Sig.ra **STELLA ANGELAMARIA**, nata a La Spezia il 8/7/1969 e residente in Carrara, Via Venezia nr. 1, Codice Fiscale STLNLM69L48E463L, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Marina di Carrara, Via Genova nr. 15, presso lo Studio dell'Avv. Cesare Falconi, cod. fisc. FLCCSR61A22-L833U, indirizzo p.e.c. [avvcesarefalconi@cnfpec.it](mailto:avvcesarefalconi@cnfpec.it), che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto,

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Codice Fiscale 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, sita in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, Codice Fiscale 80224030587;
- **Liceo delle Scienze Umane – IIS Montessori-Repetti**, sito in Marina di Carrara, Via Marco Polo nr. 26/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, sita in Genova, Viale Brigate Partigiane nr. 2, Codice Fiscale 80101740100;
- **i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della provincia di Massa - Carrara** e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, classe di concorso A18, valide per gli aa.ss. 2017-2020, nonché i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella seconda e terza fascia delle graduatorie degli iscritti della provincia di Massa Carrara, valide per il triennio 2017-2020, classe di concorso A18, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**PREMESSO**

1) La Prof.ssa Stella è in possesso del titolo di laurea in scienze dell'Educazione,

conseguito presso l'Università di Padova in data 12/11/1999 ed ha espletato l'ultimo servizio presso il Liceo delle Scienze Umane - IIS Montessori - Repetti di Carrara;

2) la ricorrente ha completato il proprio curriculum di studi universitario conseguendo i 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie didattiche in data 12/11/2019;

3) tali 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici è previsto quale requisito di accesso ai concorsi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017;

4) il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, mediante l'adozione del Decreto ministeriale nr. 374/2017, ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto.

5) il legislatore, inoltre, all'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015, ha previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017;

6) in conformità alla legge delega il legislatore con il D.Lgs 59/2017 ha, quindi, individuato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu in specifici SSD, statuendo, pertanto la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

7) ebbene, il possesso dei 24 Cfu acquisiti durante il percorso didattico intrapreso dalla ricorrente dovrebbe, quindi, consentire alla stessa di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

8) invero, preso atto della sostanziale identità della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente che le permetterebbe di accedere al prossimo concorso, è di tutta evidenza che escludere la Sig.ra Stella dal prossimo concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente analoghe;

9) il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invero, l'accesso alla seconda fascia delle G.I.;

10) una tale interpretazione della normativa determina, pertanto, una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente e conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97.

11) al contrario, un'interpretazione costituzionalmente orientata in virtù della quale il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, non determina alcun contrasto con la normativa primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dai prossimi concorsi, con conseguente ulteriore conferma della sostanziale corrispondenza tra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

12) pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di requisiti soggettivi nell'accesso alle procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati, così come previsto ai sensi del disposto di cui all'art 1, comma 110, della L. 107/2015, con successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I.;

13) non solo, il Ministero dell'Istruzione con il DM 92/2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati ai docenti abilitati, ha consentito la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il DM sopracitato, ha riconosciuto il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu.

14) In una vicenda analoga a quella per cui è causa il Tribunale di Roma con sentenza nr. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019 (doc. 4), si è pronunciato come segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dai 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto*

*operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non accedere alle graduatorie di seconda fascia-pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. La procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. Dichiaro che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."*

15) Si evidenzia, pertanto, la totale illegittimità ed irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'amministrazione resistente poiché, da una parte, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi contestato, dall'altra, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale certificazione;

16) evidenziamo nuovamente come lo stesso legislatore delegato nell'alveo della norma di cui all'art. 1, comma 110, della L. 107/2015, individui normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o di 24 Cfu;

17) peraltro il MIUR ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di

laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro che sono in possesso di tali requisiti l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno, riservato, per l'appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

18) in ogni caso la ricorrente è ancora inserita nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso della stessa la qualifichino come docente abilitata all'insegnamento e non può, sulla scorta del D.M. 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto priva di requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

19) a ciò si aggiunga la circostanza che le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione dei nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I., determinano l'impossibilità per la stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

20) in conseguenza di quanto sopra la Sig.ra Stella per l'a.s. 2019/2020 verrebbe, quindi, sorpassata in graduatoria da tutti i docenti della seconda fascia.

21) evidente appare, pertanto, l'illegittimità del D.M. 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I.;

22) il D.M. oggetto di contestazione, all'art. 2 prevede che *“hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli “..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (...) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

- 1) *diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*

2) *diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...*”

in evidente contrasto con la normativa primaria;

23) tale illegittimità determina, peraltro, la consequenziale illegittimità del D.M. 11/5/2018 e del successivo decreto dipartimentale del 29/3/2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità per la ricorrente di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia;

24) il superamento di specifici esami universitari da parte della ricorrente le ha permesso di conseguire tutti i 24 Cfu richiesti dal MIUR per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, e dunque, di acquisire la conoscenza e preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento;

25) per completezza evidenziamo come il Tribunale di Cassino con la sentenza nr. 452/2019, abbia affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, statuendo che *“è pertanto illegittima la disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento... si impone, pertanto, una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia nelle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso”*. In tale fattispecie è stato, quindi, ordinato al MIUR di inserire la ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente;

26) inoltre, il MIUR con il D.M. 92/2019 ha previsto la partecipazione al corso di

specializzazione sul sostegno ai docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu;

27) anche alla luce di tale previsione normativa i docenti, così come la ricorrente, in possesso della laurea e dei 24 Cfu possiedono un titolo abilitante che deve consentire loro l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

28) il D.M. 374/2017 si pone, inoltre, in contrasto con la disciplina comunitaria, introducendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso all'insegnamento;

29) è significativo evidenziare in proposito come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare, bensì, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi;

30) ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/C.E., 2013/55/U.E., recepite con il D.Lgs 206/2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente in un titolo di formazione, ovvero in una determinata esperienza lavorativa;

31) peraltro, il legislatore nazionale, all'art. 1, comma 79, della L. 107/2015 ha già recepito i principi comunitari stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titolo di abilitazione, non richiedendo, pertanto, più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione;

32) in particolare, rileviamo come:

- la Direttiva 2005/36/C.E. e relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico italiano e tale requisito è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della stessa;

- i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate

dalla citata direttiva o del relativo decreto di attuazione e debbono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'U.E;

- le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla direttiva 2005/36/C.E. poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, bensì una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

33) in altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

34) il Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. 39/1998 ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso statuendo, in particolare, che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente;

35) dalla lettura sistematica della normativa europea da una parte ed italiana dall'altra, ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata ovvero di “qualifica professionale”;

36) anche in ossequio al principio della libertà di stabilimento dei liberi professionisti di cui all'art. 49 TFUE, qualsiasi cittadino di uno stato membro che si stabilisca in un altro stato membro per esercitarvi una professione di lavoro non subordinato beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, derivante da leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento;

37) in altre parole, se un cittadino di uno stato membro dell'U.E. vuole esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione qua-

le requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

In conseguenza di quanto sopra esposto, l'illegittimità del D.M. 374/2017 appare oltremodo evidente.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Stella, *ut supra* rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale di Massa Carrara, Sezione Lavoro, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, previa disapplicazione del D.M. 374/2017, art.2, lett. A n. 4, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanti illegittimi, accertare e dichiarare che la Sig.ra Stella Angelamaria è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu, ovvero dal solo diploma di laurea e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, di inserire la ricorrente nella seconda fascia ovvero seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A18, oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge. Con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi in distrazione ex art 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.

*Si autorizza ai sensi e per gli effetti di legge la notifica di ogni comunicazione al seguente numero di fax 0585/633784 e/o indirizzo di posta elettronica certificata avvcesarefalconi@cnfpec.it.*

*Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e pertanto risulta dovuto un contributo unificato di €. 259,00=.*

Si producono:

1) dichiarazione sostitutiva titolo di laurea;

- 2) dichiarazione sostitutiva acquisizione 24 Cfu;
- 3) graduatoria di istituto Sig.ra Stella;
- 4) sentenza Tribunale di Roma nr. 2823/2019.

Carrara, li 08 Gennaio 2020

*(Avv. Cesare Falconi)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left side that extends upwards and then curves back down to the right, followed by a series of smaller, more fluid strokes that end in a horizontal line.

## ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE

### PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 151 C.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classi di concorso A18, valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Ebbene, naturalmente vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali aspiranti / candidati oggi non inseriti in dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti / candidati / aspiranti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede all'Ill.mo giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza e, nella specie:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro tempore*, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Codice Fiscale

80185250588, domiciliato *ex lege* l'Avvocatura dello Stato di Roma, sita in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, Codice Fiscale 80224030587;

- **Liceo delle Scienze Umane – IIS Montessori-Repetti**, sito in Marina di Carrara, Via Marco Polo nr. 26/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, sita in Genova, Viale Brigate Partigiane nr. 2, Codice Fiscale 80101740100.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo l'opinione espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 106 del 19/2/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciale o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati / aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti e, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 C.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:


a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Con ossequio.

Carrara, li 8 Gennaio 2020

(Avv. Cesare Falconi)



## PROCURA ALLE LITI

La Sig.ra **Stella Angelamaria**, nata a La Spezia il 8/7/1969 e residente in Carrara in Via Venezia nr.1, Codice Fiscale STLNLM69L48E463L, delega a rappresentarla e difenderla nell'instauranda ricorso ex art 414 c.p.c. contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Partita Iva 80185250588 e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 C.p.c., nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, l'Avv. Cesare Falconi, con Studio in Marina di Carrara, Via Genova nr. 15, Codice Fiscale FLCCSR61A22L833U, indirizzo pec: *avvcesarefalconi@cnfpec.it*.

Dichiara di essere stata informata dei diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. nr. 196/2003 e succ. modifiche, aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei dati personali ed acconsente al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e succ. modifiche.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

(Stella Angelamaria)



per accettazione del mandato e per autentica

(Avv. Cesare Falconi)



N. 18/2020



**TRIBUNALE DI MASSA**

In composizione monocratica

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini,

-letto il ricorso che precede;

-visti gli artt. 415 e ss c.p.c.

fissa

per la discussione della causa l'udienza del 08-05-20 h. 9,30 e ss. dinanzi a se in questo Tribunale sito in Massa Piazza De Gasperi, disponendo che in essa compaiano personalmente le parti e rendendo edotta parte convenuta che essa, ha termine, per legge, fino a 10 giorni precedenti alla udienza di cui sopra, per costituirsi in giudizio.


Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria in ipotesi di accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi,

**AUTORIZZA, ex art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e dell'odierno decreto** nei confronti di tutti i docenti inseriti nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, **NELLA CLASSE DI CONCORSO A18, VIGENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2020, tramite pubblicazione del ricorso e dell'odierno decreto sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Uff. Scolastico - Uff. IX Ambito Territoriale di Massa Carrara.**



**ORIGINALE**

Studio Legale Associato  
Avv. Cesare Falconi - Avv. Salvatore Gioé  
Via Genova nr. 15 - Marina di Carrara  
Tel. 0585/633215 - Fax 0585/633784



**TRIBUNALE DI MASSA CARRARA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

La Sig.ra **STELLA ANGELAMARIA**, nata a La Spezia il 8/7/1969 e residente in Carrara, Via Venezia nr. 1, Codice Fiscale STLNLM69L48E463L, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Marina di Carrara, Via Genova nr. 15, presso lo Studio dell'Avv. Cesare Falconi, cod. fisc. FLCCSR61A22-L833U, indirizzo p.e.c. [avvcesarefalconi@cnfpec.it](mailto:avvcesarefalconi@cnfpec.it), che la rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto,

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Codice Fiscale 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, sita in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, Codice Fiscale 80224030587;
- **Liceo delle Scienze Umane – IIS Montessori-Repetti**, sito in Marina di Carrara, Via Marco Polo nr. 26/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, sita in Genova, Viale Brigate Partigiane nr. 2, Codice Fiscale 80101740100;
- **i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della provincia di Massa - Carrara** e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, classe di concorso A18, valide per gli aa.ss. 2017-2020, nonché i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella seconda e terza fascia delle graduatorie degli iscritti della provincia di Massa Carrara, valide per il triennio 2017-2020, classe di concorso A18, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**PREMESSO**

1) La Prof.ssa Stella è in possesso del titolo di laurea in scienze dell'Educazione,

conseguito presso l'Università di Padova in data 12/11/1999 ed ha espletato l'ultimo servizio presso il Liceo delle Scienze Umane - IIS Montessori - Repetti di Carrara;

2) la ricorrente ha completato il proprio curriculum di studi universitario conseguendo i 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie didattiche in data 12/11/2019;

3) tali 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici è previsto quale requisito di accesso ai concorsi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017;

4) il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, mediante l'adozione del Decreto ministeriale nr. 374/2017, ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto.

5) il legislatore, inoltre, all'art. 1, comma 110, della Legge 107/2015, ha previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017;

6) in conformità alla legge delega il legislatore con il D.Lgs 59/2017 ha, quindi, individuato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu in specifici SSD, statuendo, pertanto la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

7) ebbene, il possesso dei 24 Cfu acquisiti durante il percorso didattico intrapreso dalla ricorrente dovrebbe, quindi, consentire alla stessa di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

8) invero, preso atto della sostanziale identità della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente che le permetterebbe di accedere al prossimo concorso, è di tutta evidenza che escludere la Sig.ra Stella dal prossimo concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente analoghe;

9) il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invero, l'accesso alla seconda fascia delle G.I.;

10) una tale interpretazione della normativa determina, pertanto, una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione della ricorrente e conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97.

11) al contrario, un'interpretazione costituzionalmente orientata in virtù della quale il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, non determina alcun contrasto con la normativa primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dai prossimi concorsi, con conseguente ulteriore conferma della sostanziale corrispondenza tra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

12) pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di requisiti soggettivi nell'accesso alle procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati, così come previsto ai sensi del disposto di cui all'art 1, comma 110, della L. 107/2015, con successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I.;

13) non solo, il Ministero dell'Istruzione con il DM 92/2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati ai docenti abilitati, ha consentito la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il DM sopracitato, ha riconosciuto il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu.

14) In una vicenda analoga a quella per cui è causa il Tribunale di Roma con sentenza nr. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019 (doc. 4), si è pronunciato come segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dai 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto*

*operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non accedere alle graduatorie di seconda fascia-pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. La procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. Dichiaro che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."*

15) Si evidenzia, pertanto, la totale illegittimità ed irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'amministrazione resistente poiché, da una parte, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi contestato, dall'altra, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale certificazione;

16) evidenziamo nuovamente come lo stesso legislatore delegato nell'alveo della norma di cui all'art. 1, comma 110, della L. 107/2015, individui normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o di 24 Cfu;

17) peraltro il MIUR ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di

laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro che sono in possesso di tali requisiti l'accesso al concorso di specializzazione sul sostegno, riservato, per l'appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

18) in ogni caso la ricorrente è ancora inserita nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso della stessa la qualifichino come docente abilitata all'insegnamento e non può, sulla scorta del D.M. 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto priva di requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

19) a ciò si aggiunga la circostanza che le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione dei nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I., determinano l'impossibilità per la stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

20) in conseguenza di quanto sopra la Sig.ra Stella per l'a.s. 2019/2020 verrebbe, quindi, sorpassata in graduatoria da tutti i docenti della seconda fascia.

21) evidente appare, pertanto, l'illegittimità del D.M. 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I.;

22) il D.M. oggetto di contestazione, all'art. 2 prevede che *“hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli “..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (...) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

- 1) *diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*

2) *diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...*”

in evidente contrasto con la normativa primaria;

23) tale illegittimità determina, peraltro, la consequenziale illegittimità del D.M. 11/5/2018 e del successivo decreto dipartimentale del 29/3/2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità per la ricorrente di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia;

24) il superamento di specifici esami universitari da parte della ricorrente le ha permesso di conseguire tutti i 24 Cfu richiesti dal MIUR per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente, e dunque, di acquisire la conoscenza e preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento;

25) per completezza evidenziamo come il Tribunale di Cassino con la sentenza nr. 452/2019, abbia affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, statuendo che *“è pertanto illegittima la disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento... si impone, pertanto, una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia nelle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso”*. In tale fattispecie è stato, quindi, ordinato al MIUR di inserire la ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente;

26) inoltre, il MIUR con il D.M. 92/2019 ha previsto la partecipazione al corso di

specializzazione sul sostegno ai docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu;

27) anche alla luce di tale previsione normativa i docenti, così come la ricorrente, in possesso della laurea e dei 24 Cfu possiedono un titolo abilitante che deve consentire loro l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

28) il D.M. 374/2017 si pone, inoltre, in contrasto con la disciplina comunitaria, introducendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso all'insegnamento;

29) è significativo evidenziare in proposito come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare, bensì, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi;

30) ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/C.E., 2013/55/U.E., recepite con il D.Lgs 206/2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente in un titolo di formazione, ovvero in una determinata esperienza lavorativa;

31) peraltro, il legislatore nazionale, all'art. 1, comma 79, della L. 107/2015 ha già recepito i principi comunitari stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titolo di abilitazione, non richiedendo, pertanto, più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione;

32) in particolare, rileviamo come:

- la Direttiva 2005/36/C.E. e relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico italiano e tale requisito è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della stessa;

- i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate

dalla citata direttiva o del relativo decreto di attuazione e debbono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'U.E;

- le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla direttiva 2005/36/C.E. poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata”, bensì una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

33) in altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

34) il Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. 39/1998 ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso statuendo, in particolare, che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente;

35) dalla lettura sistematica della normativa europea da una parte ed italiana dall'altra, ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata ovvero di “qualifica professionale”;

36) anche in ossequio al principio della libertà di stabilimento dei liberi professionisti di cui all'art. 49 TFUE, qualsiasi cittadino di uno stato membro che si stabilisca in un altro stato membro per esercitarvi una professione di lavoro non subordinato beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, derivante da leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento;

37) in altre parole, se un cittadino di uno stato membro dell'U.E. vuole esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione qua-

le requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

In conseguenza di quanto sopra esposto, l'illegittimità del D.M. 374/2017 appare oltremodo evidente.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Stella, *ut supra* rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale di Massa Carrara, Sezione Lavoro, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, previa disapplicazione del D.M. 374/2017, art.2, lett. A n. 4, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanti illegittimi, accertare e dichiarare che la Sig.ra Stella Angelamaria è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu, ovvero dal solo diploma di laurea e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, di inserire la ricorrente nella seconda fascia ovvero seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A18, oppure per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge. Con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi in distrazione ex art 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.

*Si autorizza ai sensi e per gli effetti di legge la notifica di ogni comunicazione al seguente numero di fax 0585/633784 e/o indirizzo di posta elettronica certificata avvcesarefalconi@cnfpec.it.*

*Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e pertanto risulta dovuto un contributo unificato di €. 259,00=.*

Si producono:

1) dichiarazione sostitutiva titolo di laurea;

- 2) dichiarazione sostitutiva acquisizione 24 Cfu;
- 3) graduatoria di istituto Sig.ra Stella;
- 4) sentenza Tribunale di Roma nr. 2823/2019.

Carrara, li 08 Gennaio 2020

*(Avv. Cesare Falconi)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left side that extends upwards and then curves back down to the right, followed by a series of smaller, more fluid strokes that end in a horizontal line.

## ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE

### PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 151 C.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classi di concorso A18, valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Ebbene, naturalmente vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali aspiranti / candidati oggi non inseriti in dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti / candidati / aspiranti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede all'Ill.mo giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza e, nella specie:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro tempore*, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Codice Fiscale

80185250588, domiciliato *ex lege* l'Avvocatura dello Stato di Roma, sita in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12, Codice Fiscale 80224030587;

- **Liceo delle Scienze Umane – IIS Montessori-Repetti**, sito in Marina di Carrara, Via Marco Polo nr. 26/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, sita in Genova, Viale Brigate Partigiane nr. 2, Codice Fiscale 80101740100.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo l'opinione espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 106 del 19/2/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciale o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati / aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti e, pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 C.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:


a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Con ossequio.

Carrara, li 8 Gennaio 2020

(Avv. Cesare Falconi)



## PROCURA ALLE LITI

La Sig.ra **Stella Angelamaria**, nata a La Spezia il 8/7/1969 e residente in Carrara in Via Venezia nr.1, Codice Fiscale STLNLM69L48E463L, delega a rappresentarla e difenderla nell'instauranda ricorso ex art 414 c.p.c. contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sito in Roma Viale Trastevere nr. 76/A, Partita Iva 80185250588 e nelle fasi successive, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 C.p.c., nonché quelle di desistere, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare, quietanzare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, l'Avv. Cesare Falconi, con Studio in Marina di Carrara, Via Genova nr. 15, Codice Fiscale FLCCSR61A22L833U, indirizzo pec: *avvcesarefalconi@cnfpec.it*.

Dichiara di essere stata informata dei diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. nr. 196/2003 e succ. modifiche, aventi ad oggetto la tutela del trattamento dei dati personali ed acconsente al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati sensibili, ex art. 22 della L. 675/96 e succ. modifiche.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

(Stella Angelamaria)



per accettazione del mandato e per autentica

(Avv. Cesare Falconi)



N. 18/2020



**TRIBUNALE DI MASSA**

In composizione monocratica

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini,

-letto il ricorso che precede;

-visti gli artt. 415 e ss c.p.c.

fissa

per la discussione della causa l'udienza del 08-05-20 h. 9,30 e ss. dinanzi a se in questo Tribunale sito in Massa Piazza De Gasperi, disponendo che in essa compaiano personalmente le parti e rendendo edotta parte convenuta che essa, ha termine, per legge, fino a 10 giorni precedenti alla udienza di cui sopra, per costituirsi in giudizio.

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria in ipotesi di accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi,

**AUTORIZZA, ex art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e dell'odierno decreto** nei confronti di tutti i docenti inseriti nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, **NELLA CLASSE DI CONCORSO A18, VIGENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2020, tramite pubblicazione del ricorso e dell'odierno decreto sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Uff. Scolastico - Uff. IX Ambito Territoriale di Massa Carrara.**

